

Articolo 2

All'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1060/2007, il terzo comma è sostituito dal seguente:

«Le destinazioni di cui al primo comma sono le seguenti:

- a) paesi terzi: Andorra, il Liechtenstein, la Santa Sede (Città del Vaticano), la Croazia, la Bosnia-Erzegovina, la Serbia (*), il Montenegro, l'Albania e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia;
- b) territori degli Stati membri dell'UE che non fanno parte del territorio doganale della Comunità: le isole Fær Øer, la Groenlandia, l'isola di Helgoland, Ceuta, Melilla, i comuni

di Livigno e Campione d'Italia e le zone di Cipro sulle quali il governo della Repubblica di Cipro non esercita un controllo effettivo;

- c) territori europei, delle cui relazioni esterne è responsabile uno Stato membro, che non fanno parte del territorio doganale della Comunità: Gibilterra.

(*) Compreso il Kosovo, sotto l'egida delle Nazioni Unite, in virtù della risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza del 10 giugno 1999.»

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 febbraio 2008.

Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione